



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
ROSARIA LIMONCIELLO	Componente designata dalle imprese di assicurazione
FRANCESCO ZAMPINO	Componente designato dalle imprese di assicurazione

Relatore FRANCESCO ZAMPINO

Riunione del 02/07/2026

FATTO

Con ricorso presentato in data 23 febbraio 2026 (reclamo del 22 gennaio 2026), il ricorrente riferisce che, in data 14 novembre 2025, il proprio veicolo era incorso in una profonda buca presente al centro della corsia di marcia, in prossimità di uno svincolo e, poiché la buca presentava dimensioni particolarmente rilevanti e non risultava adeguatamente segnalata di talché era stato impossibile evitarla durante la manovra di percorrenza dell'intersezione, a seguito dell'urto con il dissesto stradale, uno degli pneumatici del veicolo si sarebbe danneggiato irreparabilmente. Rappresenta, inoltre, che il mezzo coinvolto era un'autovettura (*omissis*) recentemente ritirata presso la concessionaria e dotata di pneumatici di alta gamma.

A seguito del sinistro e del conseguente danneggiamento dello pneumatico, il ricorrente riferisce di essere stato costretto a richiedere l'intervento del servizio di soccorso stradale per il trasporto del veicolo presso un'officina meccanica, ove veniva effettuata la sostituzione dello pneumatico danneggiato.

Il ricorrente rappresenta, altresì, che, successivamente al sinistro, veniva inoltrata formale richiesta di risarcimento danni al Comune proprietario della strada. Secondo quanto dedotto,



quest'ultimo provvedeva ad aprire il sinistro presso l'impresa resistente, la quale, a seguito degli accertamenti tecnici svolti, escludeva la responsabilità del proprio assicurato nella causazione del danno lamentato.

Secondo la prospettazione del ricorrente, l'impresa resistente aveva riconosciuto l'esistenza della buca e le condizioni di deterioramento del tratto stradale interessato, nonché la circostanza che l'ente proprietario della strada aveva effettuato ripetuti interventi di riparazione del manto stradale, risultati tuttavia insufficienti, attesa la persistente presenza di profonde buche lungo il tratto in questione.

Il ricorrente riferisce, inoltre, che l'impresa resistente motivava il diniego risarcitorio sostenendo che la buca, pur essendo profonda, era visibile poiché collocata al centro della corsia di marcia e che la strada era conosciuta dal ricorrente e dai suoi familiari, i quali la percorrevano abitualmente per raggiungere la propria abitazione. Secondo il ricorrente, tale motivazione sarebbe contraddittoria e implicitamente confermativa della sussistenza dell'insidia stradale, non contestando né l'esistenza della buca né il danno subito, ma limitandosi ad attribuire al conducente l'onere di conoscere ed evitare il pericolo presente sul manto stradale.

Il ricorrente chiede il risarcimento di tutti i danni *subiti e/o subendi* in conseguenza del sinistro dedotto in ricorso, nonché il rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle legali.

Nelle controdeduzioni l'impresa rappresenta che il ricorrente aveva presentato una richiesta di risarcimento per i danni riportati dal proprio veicolo a seguito di un sinistro asseritamente causato dalla presenza di una buca sul manto stradale.

L'impresa resistente riferisce, inoltre, che la domanda del ricorrente è volta a ottenere l'accertamento della responsabilità dell'ente proprietario della strada, assicurato per la responsabilità civile, con conseguente richiesta di condanna della Impresa resistente al risarcimento del danno.

In via preliminare, l'impresa resistente eccepisce, quindi, l'inammissibilità del ricorso, deducendo che lo stesso è stato proposto da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215, di seguito Decreto. In particolare, secondo l'impresa resistente, il ricorrente non è titolare di azione diretta nei suoi confronti, non riveste la qualità di contraente o beneficiario della polizza in esame e non è cointestatario della medesima polizza.

L'impresa resistente qualifica tale eccezione come assorbente e, per tale ragione, dichiara di non prendere posizione sul merito delle argomentazioni svolte dal ricorrente. Chiede, pertanto, che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Nelle repliche, il ricorrente comunica che l'impresa resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserito difetto di legittimazione attiva, sostenendo che il ricorrente non sarebbe titolare di azione diretta nei suoi confronti, non essendo contraente, beneficiario o cointestatario della polizza stipulata dall'ente proprietario della strada.



Il ricorrente contesta tale eccezione, rilevando che il sinistro si era verificato su una strada comunale, in conseguenza dell'urto con una buca presente sul manto stradale, qualificata in sede peritale come "profonda" e collocata "al centro della corsia di marcia". Secondo il ricorrente, la polizza in esame sarebbe una polizza di responsabilità civile rischi diversi, destinata a coprire i danni derivanti dalla proprietà e manutenzione delle strade comunali, con massimale pari a euro 5.000.000,00 e franchigia di euro 500,00 per ciascun sinistro relativo alla proprietà di strade.

Il ricorrente deduce che, a seguito della denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, l'impresa resistente aveva aperto la relativa pratica e incaricato un perito per l'accertamento della dinamica e la quantificazione del danno. Nella relazione del 9 gennaio 2026, il perito avrebbe accertato l'esistenza della buca, la sua profondità, la collocazione al centro della corsia di marcia, lo stato di deterioramento del tratto stradale, la presenza di precedenti interventi di chiusura delle buche, nonché il nesso causale tra il dissesto stradale e il danneggiamento dello pneumatico.

Il ricorrente rappresenta, inoltre, che la perizia avrebbe quantificato il danno in euro 700,00, ritenendo congrua la richiesta relativa alla sostituzione dello pneumatico danneggiato e al soccorso stradale.

Nonostante tali accertamenti, l'impresa resistente aveva negato il risarcimento, sostenendo che il sinistro non fosse coperto da garanzia in ragione della presunta visibilità della buca e dell'asserita condotta imprudente del conducente.

Il ricorrente contesta tale conclusione, ritenendola contraddittoria e priva di adeguato fondamento probatorio poiché la stessa perizia avrebbe confermato l'esistenza dell'insidia, la mancata segnalazione o delimitazione del pericolo, il deterioramento del manto stradale, il nesso causale con il danno e la congruità del *quantum* richiesto.

Secondo il ricorrente, non vi sarebbe alcuna prova della velocità eccessiva del veicolo, anche in considerazione del fatto che il sinistro si era verificato in prossimità di uno svincolo, ove i veicoli sono normalmente indotti a rallentare.

Il ricorrente sostiene, quindi, che l'impresa resistente aveva negato il risarcimento sulla base di argomentazioni meramente congetturali, pur avendo acquisito una perizia dalla quale emergerebbero gli elementi costitutivi della responsabilità dell'ente assicurato e la fondatezza della pretesa risarcitoria. Ne deriverebbe, secondo il ricorrente, una condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede nella gestione del sinistro.

Nelle controrepliche l'impresa resistente rappresenta che il ricorrente agisce per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in conseguenza di un sinistro asseritamente provocato dalla presenza di una buca sul manto stradale di proprietà dell'ente assicurato con polizza di responsabilità civile verso terzi. L'impresa resistente ritiene, tuttavia, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.

A fondamento dell'eccezione, l'impresa resistente richiama l'art. 8 del Decreto, secondo cui il ricorso all'Arbitro Assicurativo (di seguito: AAS) può essere presentato dalla "clientela", personalmente o tramite soggetto munito di procura. L'impresa resistente evidenzia che la



nozione di “clientela”, definita dall’art. 1 del medesimo decreto, comprenderebbe soltanto tre categorie di soggetti: coloro che hanno o hanno avuto un rapporto contrattuale con l’impresa o con l’intermediario; i soggetti ai quali la legge riconosce un’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione; nonché i soggetti che, a diverso titolo, siano legittimati a ricevere prestazioni assicurative.

Secondo l’impresa resistente, il ricorrente non rientrerebbe in alcuna di tali categorie, non essendo contraente né assicurato della polizza, non essendo beneficiario della stessa, non essendo cointestatario o aderente a una polizza collettiva e non essendo titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa assicuratrice.

In particolare, l’impresa resistente sostiene che, trattandosi di sinistro relativo a una polizza R.C.T., la legge non attribuisce al terzo danneggiato un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, diversamente da quanto previsto in specifici settori, quali la responsabilità civile auto e la responsabilità sanitaria.

L’impresa resistente precisa, inoltre, che la prestazione assicurativa oggetto della polizza è dovuta esclusivamente in favore dell’assicurato, con funzione di manleva rispetto alle pretese risarcitorie avanzate dai terzi danneggiati. Ne consegue, secondo tale prospettazione, che il ricorrente, quale terzo danneggiato da un fatto avente natura extracontrattuale, non può vantare alcun titolo diretto derivante dal contratto di assicurazione e non può, pertanto, essere considerato soggetto legittimato a ricevere la prestazione assicurativa ai fini dell’accesso all’AAS.

A sostegno della propria tesi, l’impresa resistente richiama anche quanto rappresentato in sede di pubblica consultazione delle disposizioni tecniche e attuative dell’AAS, secondo cui la cognizione dell’Arbitro riguarda controversie derivanti da un contratto di assicurazione e il ricorso può essere proposto soltanto da soggetti che vantino, in relazione a tale contratto, un titolo a ricevere prestazioni assicurative.

L’impresa resistente contesta, quindi, l’interpretazione estensiva prospettata dal ricorrente, sostenendo che l’ambito soggettivo di applicazione del Decreto è definito in modo tassativo dagli artt. 1 e 8 e non consentirebbe estensioni analogiche ai terzi danneggiati diversi da quelli ai quali la legge riconosce espressamente un’azione diretta. In tale prospettiva, il terzo danneggiato nell’ambito di una polizza R.C.T. priva di azione diretta non è legittimato a proporre ricorso dinanzi all’AAS.

L’impresa resistente riferisce, infine, che il ricorrente, a seguito del sinistro, ha presentato un successivo reclamo in data 23 febbraio 2026, lamentando danni alla propria autovettura causati da una buca presente sul manto stradale, e che l’impresa resistente ha fornito riscontro in data 10 marzo 2026, ribadendo l’inammissibilità della pretesa per carenza di legittimazione attiva. Sulla base di tali argomentazioni, l’impresa resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La controversia portata all’attenzione del Collegio riguarda una richiesta di risarcimento danni subiti dal ricorrente in conseguenza del sinistro occorso in data 14 novembre 2025



quando il proprio veicolo incorreva in una profonda buca presente sul manto stradale, riportando il danneggiamento di uno degli pneumatici.

L'ente proprietario della strada risulta essere assicurato con l'impresa chiamata in giudizio.

Tuttavia, prima entrare nel merito delle doglianze del ricorrente non può non essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) del Decreto per essere stato presentato da un "soggetto non legittimato".

Si premette, peraltro, che l'impresa ha dichiarato espressamente nelle controdeduzioni di "non entrare nel merito delle argomentazioni del ricorso", ritenendo l'eccezione di inammissibilità suddetta come "assorbente".

Con particolare riferimento alla definizione di "clientela" di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto, sopra richiamato, l'impresa ha evidenziato che tale definizione ricomprenderebbe tre categorie tassative: i soggetti che hanno o hanno avuto un rapporto contrattuale con l'impresa o con l'intermediario (contraenti-assicurati); i soggetti ai quali la legge riconosce un'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione (terzi danneggiati esclusivamente in materia R.C. Auto e R.C. Sanitaria); i soggetti che, a diverso titolo, sono legittimati a ricevere prestazioni assicurative (ad esempio beneficiari di polizze vita o assicurati in polizze per conto altrui o di chi spetta).

Con riferimento al caso di specie, l'impresa sostiene che il ricorrente non rientri in nessuna delle categorie previste dal Decreto, in quanto il ricorrente non è contraente né assicurato della polizza, non è beneficiario della stessa, non è cointestatario o aderente a una polizza collettiva e non è titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice.

In particolare, l'impresa resistente sostiene che, trattandosi di sinistro relativo a una polizza R.C.T., la legge non attribuisce al terzo danneggiato un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, diversamente da quanto previsto in specifici settori, quali la responsabilità civile auto e la responsabilità sanitaria.

Nelle controrepliche, infatti, si evidenzia che la prestazione assicurativa oggetto della polizza è dovuta esclusivamente in favore dell'assicurato, con funzione di manleva rispetto alle pretese risarcitorie avanzate dai terzi danneggiati. Ne consegue che il ricorrente, quale terzo danneggiato da un fatto avente natura extracontrattuale, non può vantare alcun titolo diretto derivante dal contratto di assicurazione e non può, pertanto, essere considerato soggetto legittimato a ricevere la prestazione assicurativa ai fini dell'accesso all'AAS.

A sostegno di tale assunto, l'impresa resistente richiama il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore costituisce un'ipotesi eccezionale, ammissibile soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, mentre, al di fuori di tali fattispecie, soltanto l'assicurato sarebbe legittimato ad agire nei confronti dell'impresa assicuratrice.

Il ricorrente elabora una diversa interpretazione della possibilità per il terzo danneggiato di agire nei confronti dell'assicuratore. In particolare, secondo il ricorrente, l'art. 144 del C.A.P. disciplinerebbe espressamente l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di



assicurazione del responsabile civile nell'ambito della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti soggetti ad obbligo assicurativo.

Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio rileva che la controversia riguarda una polizza di responsabilità civile verso terzi stipulata dall'ente proprietario della strada, destinata a coprire i danni derivanti dalla proprietà e manutenzione delle strade comunali.

Secondo il ricorrente, l'assenza di una previsione normativa espressa in materia di azione diretta nell'ambito delle polizze R.C.T. non escluderebbe, invece, la possibilità per il terzo danneggiato di agire nei confronti dell'assicuratore, ove sussista una copertura assicurativa valida ed efficace e il danno rientri nell'ambito dei rischi assicurati.

A sostegno di tale impostazione, il ricorrente richiama il Tribunale di Ferrara, sentenza n. 273 del 18 marzo 2025, secondo cui "la nozione di 'danneggiato' di cui all'art. 144 del D.Lgs. 209/2005, legittimato ad agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, ricomprende non soltanto le persone direttamente e fisicamente coinvolte nell'incidente, ma tutte quelle che abbiano subito un danno in rapporto di derivazione causale con il sinistro medesimo".

Il ricorrente evidenzia, inoltre, che la medesima pronuncia avrebbe affermato che "l'unico presupposto per l'esercizio dell'azione diretta è che il sinistro sia causato dalla circolazione di un veicolo per il quale vi sia l'obbligo di assicurazione e che il danno sia conseguenza immediata e diretta del sinistro entro i limiti delle somme assicurate", sostenendo che tale principio, pur formatosi in materia R.C. Auto, sarebbe espressione di un criterio generale suscettibile di estensione anche alle polizze di responsabilità civile generale.

Il ricorrente richiama, altresì, l'art. 1917 cod. civ., il quale stabilisce che "l'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede". Secondo la prospettazione del ricorrente, tale disposizione confermerebbe che il terzo danneggiato può ricevere direttamente la prestazione dall'assicuratore e, conseguentemente, rivolgersi all'impresa assicuratrice al fine di ottenere il risarcimento del danno lamentato.

Come accennato, la controversia sottoposta all'esame del Collegio prende le mosse dal disaccordo delle parti in merito: i) alla responsabilità dell'Ente proprietario della strada assicurato dall'Impresa resistente con polizza R.C.T.; ii) e, conseguentemente, al diritto del ricorrente di agire, in qualità di terzo danneggiato, dinanzi all'AAS avverso l'impresa convenuta, al fine di ottenere la liquidazione del danno.

Il ricorrente dichiara, infatti, nel ricorso di aver inoltrato al Comune proprietario della strada una richiesta di risarcimento danni e quest'ultimo aveva poi provveduto ad aprire il sinistro presso l'impresa resistente, la quale, a seguito di accertamenti tecnici svolti, aveva tuttavia escluso la responsabilità del proprio assicurato nella causazione del danno lamentato.

Viene, dunque, in rilievo la pretesa legittimità del ricorrente di convenire dinanzi all'AAS l'impresa assicuratrice dell'Ente proprietario della strada, cui si contrappone la difesa dell'impresa, la quale afferma, invece, di essere contrattualmente obbligata (ex art. 1917 cod. civ.) soltanto nei confronti dell'Ente al fine di "tenerlo indenne dalle pretese dei terzi danneggiati."



Sul punto è utile ricordare come la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che, in materia di assicurazione della responsabilità civile, “il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso” (Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2021, n. 5259) e che “in forza del comma 2 dell’art. 1917 c.c. - che prevede la facoltà dell'assicuratore, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta e l'obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede - non vengono a mutare i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l'assicuratore e l'assicurato” (Cass. civ, sez. III, 5 dicembre 2011, n. 26019).

Nello stesso senso è, altresì, orientata la giurisprudenza di merito, secondo la quale “nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell'eventualità in cui l'indennità venga pagata - materialmente - direttamente al terzo ai sensi dell'art. 1917, comma secondo, cod. civ”, non potendo sussistere, in questi casi, un rapporto immediato e diretto tra l'impresa di assicurazione del danneggiante ed il terzo danneggiato, con la precisazione che “quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore” (Trib. dell'Aquila, 17 maggio 2023, n. 358; cfr. *ex multis* Trib. Crotone, 08 aprile 2020, n. 341; Corte d'Appello di Milano, 14 dicembre 2016, n. 4263).

Il Collegio rileva che, in senso conforme, si è già espresso codesto Arbitro con *Decisione* AAS n. 445/2026 e n. 508/2026.

Pertanto, non essendo possibile rintracciare alcun riferimento normativo o, al più, contrattuale, che preveda l'azione diretta del terzo danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, questo Collegio ritiene fondata l'eccezione preliminare sollevata dall'impresa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA